

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Spett.le
Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.
Piazza Cadorna, 14
20123 Milano

*Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Gibelli*

Anticipata via PEC all'indirizzo fnm@legalmail.com

Oggetto: **riscontro alla Vostra richiesta di integrazione alle dichiarazioni rilasciate, nell'ambito delle liste, in merito all'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative ai sensi della normativa applicabile.**

Egregi Signori,

con la presente riscontriamo la Vostra richiesta di integrazione all'informativa già rilasciata dalla scrivente Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ("FSI") sul tema in oggetto in occasione della presentazione delle liste di candidati (le "Liste") per il prossimo rinnovo delle cariche sociali di FNM S.p.A. ("FNM") - pervenutaci in data 11 maggio u.s. (la "**Richiesta di Integrazione**") - per fornirVi talune ulteriori indicazioni e considerazioni volte a confermare, per quanto occorrer possa, l'insussistenza di rapporti di collegamento – rilevanti *ex artt.* 147-*ter*, comma 3, e 148, comma 2, del d.lgs. 58/1998 (il "TUF") – fra la scrivente FSI e la Regione Lombardia in relazione alla nomina dei componenti di minoranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FNM.

Passiamo di seguito in rassegna gli ulteriori profili indicati nella Vostra comunicazione, fornendo i relativi elementi informativi e valutativi richiesti.

- (i) Partecipazione indiretta di FSI nella società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., partecipata indirettamente dalla Regione Lombardia.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Società con socio unico

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 39.204.173.802,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. Iva 06359501001 – R.E.A. 962805



Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, della *“sussistenza di un rapporto partecipativo indiretto di FSI – tramite la propria controllata totalitaria ANAS S.p.A. – nella società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (per il 50% del capitale), partecipata (quanto al restante 50%) da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società interamente controllata da Regione Lombardia”*.

Il rapporto con ANAS S.p.A. (“ANAS”) non viene considerato significativo ai fini che qui interessano in considerazione, tra l’altro, dei seguenti aspetti:

- (a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL”) è stata costituita nel 2007 da ANAS e Infrastrutture Lombarde S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 979, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. “Legge Finanziaria 2007”), ai sensi del quale: *“le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato”*;
- (b) ANAS ha rapporti “societari” di questa natura non solo con la Regione Lombardia, ma anche con diverse Regioni ed enti locali italiani. Partecipa ad esempio nel capitale sociale delle seguenti società: Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., controllata da ANAS e partecipata tra l’altro dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata e dalla Provincia di Perugia; Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, controllata da ANAS e partecipata tra l’altro dalla Regione Calabria e dalla Regione Sicilia; Centralia – Corridoio Italia Centrale S.p.A. in liquidazione, controllata da ANAS e partecipata tra l’altro (anche indirettamente) dalla Regione Marche, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria; Autostrade del Lazio S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Lazio; Autostrada del Molise S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Molise; Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. in liquidazione (il bilancio di liquidazione è stato approvato a dicembre 2017), società partecipata pariteticamente da ANAS e, indirettamente, dalla Regione Piemonte; Concessioni Autostradali Venete S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Veneto;
- (c) inoltre, la partecipazione totalitaria in ANAS è stata trasferita a FSI a inizio 2018, per effetto del conferimento, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (socio unico di FSI), dell’intera partecipazione da quest’ultimo detenuta nel capitale sociale di ANAS, in attuazione di quanto previsto dall’art. 49 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla l. n. 96 del 21 giugno 2017. Gli accordi tra ANAS e la Regione Lombardia – che come detto derivano comunque dall’adempimento di norme di legge – sono di gran lunga antecedenti all’ingresso di FSI nel capitale sociale di ANAS.



La partecipazione indiretta di FSI, per il tramite di ANAS, in CAL non assume dunque rilievo ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.

(ii) Sussistenza di rapporti economici e commerciali tra società controllate dalla Regione Lombardia e società appartenenti al gruppo FSI.

Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, “di diversi rapporti economici e commerciali tra società controllate da Regione Lombardia e società parte del gruppo FSI”.

A tal riguardo, si premette innanzitutto (i) che tra le fattispecie esemplificative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob si fa menzione di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali con i soci di maggioranza e non con i rispettivi gruppi e (ii) che, in ogni caso, non rilevano a tal fine i rapporti relativi a Trenord e CAL, non essendo tali società controllate né da FSI né dalla Regione Lombardia.

Ciò detto, si precisa che non sussistono tra il gruppo FSI e la Regione Lombardia – né, per quanto possa occorrere, tra il gruppo FSI e società controllate dalla Regione Lombardia – rapporti economici e commerciali che possano considerarsi significativi per il gruppo FSI, tenuto conto delle complessive attività del gruppo stesso né che facciano in alcun modo venir meno l’assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del gruppo FSI dalla Regione Lombardia.

Non vi sono dunque rapporti economici e commerciali con la Regione Lombardia né con le società da questa controllata che assumano rilievo ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.

(iii) Sussistenza di diversi rapporti economici e commerciali tra società del gruppo FSI e la controllata congiunta Trenord S.r.l. (“Trenord”).

Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, della “sussistenza di diversi rapporti economici e commerciali tra società del gruppo FSI e la controllata congiunta Trenord”.

Ribadito innanzitutto (i) che tra le fattispecie esemplificative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob si fa menzione di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali con i soci di maggioranza e non con i rispettivi gruppi e (ii) che, in ogni caso, Trenord non è controllata da FSI né da FNM né, tantomeno, dalla Regione Lombardia, si precisa - per quanto possa occorrere - che i rapporti economici e commerciali con Trenord (i) sono connessi a – e derivanti da – la collaborazione relativa alla *partnership* tra Trenitalia e FNM, *partnership* che come noto è finalizzata a soddisfare interessi di natura essenzialmente pubblicistica, attraverso una più efficiente gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale locale, (ii)



soddisfano principalmente esigenze di servizio della società che li riceve piuttosto che sviluppi del *business* della società che li eroga, (iii) rappresentano comunque una frazione non significativa rispetto alle attività del gruppo FSI, e (iv) non fanno in alcun modo venir meno, anche alla luce delle considerazioni appena svolte, l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del gruppo FSI dalla Regione Lombardia.

I rapporti economici e commerciali tra le società del gruppo FSI e Trenord non assumono dunque rilievo ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.

(iv) Rilevanza delle situazioni verificatesi (a) nel 2015 in occasione della precedente elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di FNM e (b) nel 2016 in occasione dell'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di FNM medesima.

Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, delle “*situazioni verificatesi (a) nel 2015 in occasione della precedente elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (ove, in assenza della formale presentazione di liste da parte dell'azionista di maggioranza e di FSI, i rispettivi candidati siano stati votati a maggioranza con il voto di FSI e di Regione Lombardia) e (b) nel 2016, ove in occasione dell'integrazione della composizione del C.d.A. di FNM, il candidato designato da FSI è stato votato anche dall'azionista di maggioranza*”.

In occasione dell'Assemblea del 25 maggio 2015, come da Voi stessi ricordato, non sono state presentate liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione né dalla Regione Lombardia né da FSI e, pertanto, non ricorre e alcuna delle fattispecie esemplificative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob.

Ciò detto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di FNM, in mancanza di liste, “*i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge*”. In attuazione di tale previsione statutaria, l'Assemblea ha dunque proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le ordinarie modalità previste dagli artt. 2364 e 2368 del codice civile, sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti in Assemblea. Più precisamente, proprio al fine di consentire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione di componenti di minoranza, la stessa Regione Lombardia ha lasciato che altri azionisti presentassero propri candidati; una volta ricevuta la candidatura presentata da FSI – senza che venisse sollevata alcuna eccezione né da parte della Regione Lombardia né da parte del Consiglio di Amministrazione di FNM – si è proceduto quindi a mettere unitariamente in votazione i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, con unica deliberazione assunta a maggioranza.

Per quanto riguarda la successiva integrazione del Consiglio di Amministrazione, il medesimo art. 17 dello Statuto di FNM prevede che, “*in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. [...] nel rispetto [...] ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze*”. Dal momento che



L'Amministratore cessato era stato nominato dalla predetta Assemblea del 25 maggio 2015 su proposta dell'Azionista di minoranza FSI, in sede di sostituzione di tale componente *ex art. 2386 c.c.*, l'Assemblea ha ritenuto di nominare il candidato proposto dall'Azionista di minoranza FSI.

Le nomine di cui sopra non assumono dunque alcuna rilevanza ai fini di un eventuale collegamento *ex art. 147-ter, comma 3, del TUF*, dal momento che costituiscono la mera applicazione delle disposizioni dello Statuto sociale di FNM.

(v) Partecipazione di collegamento detenuta direttamente da FSI nel capitale sociale di FNM, controllata quest'ultima dalla Regione Lombardia.

Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, della circostanza per cui FSI detiene direttamente una partecipazione rilevante nel capitale sociale di FNM, "*società controllata da Regione Lombardia e qualificata come collegata da FSI nel proprio bilancio*".

I rapporti di collegamento *ex art. 2359, comma 3, c.c.* tra un azionista di minoranza dell'emittente e soggetti appartenenti al gruppo dell'azionista di maggioranza dell'emittente medesimo possono costituire un indice di collegamento ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF e dell'art. 144-*quinquies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti – comunque suscettibile di prova contraria – nel caso in cui sottendano una convergenza di interessi e/o una reciproca influenza tra i predetti azionisti. Appare infatti evidente che la *ratio* della richiamata presunzione di collegamento non sia quella di attribuire rilievo *sic et simpliciter* alla posizione di collegamento societario *ex art. 2359, comma 3, c.c.* da parte del socio di minoranza rispetto all'emittente (rispetto alla quale sarebbero applicabili peraltro tutte le esimenti già evidenziate nelle dichiarazioni presentate con le Liste, oltre che quelle ulteriormente descritte nella presente comunicazione), quanto piuttosto di valutare la rilevanza di eventuali ulteriori posizioni di collegamento societario in società terze controllate dal medesimo socio di controllo dell'emittente.

Tale situazione non si verifica con riferimento alla Regione Lombardia e a FSI. La circostanza che queste ultime partecipino nel capitale sociale di FNM – la prima quale socio di controllo e la seconda quale titolare di una partecipazione di collegamento *ex art. 2359, comma 3, c.c.* – non consente di ritenere che tra di esse vi sia alcuna comune strategia di investimento né alcuna reciproca influenza. Pertanto, tale situazione non rileva ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.

(vi) Maggiori informazioni in merito alla *joint venture* Trenord.

Per quanto concerne le relazioni riferibili alla *joint venture* Trenord, la cui rilevanza è stata già analizzata nel corpo delle Liste presentate da FSI, nella Vostra comunicazione viene richiesto di "*esplicitare ulteriormente le ragioni alla base della valutazione circa l'assenza di un*



collegamento rilevante, anche tenuto conto, tra l'altro, della struttura e del contenuto delle previsioni parasociali e statutarie relative a Trenord nonché della rilevanza di tale società per il gruppo FNM?

Le previsioni parasociali e statutarie relative a Trenord, unitamente al relativo assetto partecipativo, consentono di qualificare quest'ultima quale *joint venture* paritetica (così come risulta dallo stesso bilancio di FNM), dal momento che nessuno degli azionisti è in grado di esercitare il controllo "solitario" su di essa, con la conseguenza che Trenord non può essere ricondotta ad alcuno dei rispettivi gruppi di appartenenza.

Tanto premesso, a sostegno dell'assenza di rapporti di collegamento rilevanti *ex artt.* 147-ter e 148 del TUF restano ferme le motivazioni già esposte nelle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle Liste e cioè (i) il contesto essenzialmente pubblicistico e di programmazione generale in cui è maturata, ormai diversi anni fa, la *partnership* tra FS e FNM, finalizzata ad aumentare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Lombardia, concentrando in un unico soggetto a controllo pubblico la gestione unitaria e integrata del predetto servizio; e (ii) la situazione di manifesto disallineamento da tempo sussistente in relazione alle prospettive di gestione e sviluppo della stessa Trenord.

Per tutte le ragioni sopra evidenziate, che sono rappresentate ad integrazione di quelle già indicate in sede di presentazione delle Liste, riteniamo che emerga chiaramente l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del gruppo FSI rispetto alla Regione Lombardia.

Confermiamo, pertanto, quanto già dichiarato in sede di presentazione delle Liste, e cioè che non sussistono, tra FSI e la Regione Lombardia, relazioni suscettibili di integrare i rapporti di collegamento rilevanti ai sensi degli artt. 147, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.

Peraltro, si rileva come dichiarazione analoga fosse stata depositata da FSI nel 2015 in sede di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e come, in tale occasione, non fosse stato sollevato da FNM alcun rilievo. Prova ne è che, in tale occasione, nonostante fossero state presentate solo due liste (quella della Regione Lombardia e quella di FSI), la Società non ha ritenuto di dover riaprire il termine per la presentazione delle liste ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittente, previsto nel caso in cui, alla scadenza dell'originario termine di presentazione delle liste, siano state depositate solo liste da parte di soci "collegati".

Di conseguenza, nel caso in cui, ad esito delle votazioni che si terranno in occasione della prossima Assemblea del 21/22 maggio 2018 per il rinnovo delle cariche sociali, le Liste presentate da FSI dovessero ottenere il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, l'Amministratore e il Sindaco "di minoranza", oltre che un Sindaco supplente, dovranno essere tratti da tali Liste (ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 26 dello Statuto di FNM) e il Presidente dovrà accertare che ciò avvenga.

Fermo quanto precede, rammentiamo al riguardo, per quanto possa occorrere, che alla luce di tutte le informazioni rese da FSI, non residua in capo al Consiglio di Amministrazione né al



Presidente del Consiglio di Amministrazione alcuno spazio di valutazione in ordine all'accertamento circa eventuali rapporti di collegamento tra i soci, stante la naturale estraneità e terzietà della società emittente rispetto a situazioni che attengono esclusivamente al rapporto tra questi ultimi. Tale valutazione, a tutto voler concedere, non potrà che essere rimessa alle competenti sedi giudiziali.

Si invita dunque la Società FNM ad astenersi da comportamenti che (i) possano interferire con e/o pregiudicare il diritto di FSI di presentare e nominare propri candidati quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FNM; (ii) possano interferire con e/o modificare gli esiti delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali di FNM ovvero (iii) portino per qualunque ragione il Consiglio e/o il Presidente a effettuare valutazioni che non siano di loro competenza con riguardo alla sussistenza di un rapporto di collegamento rilevante tra FSI e la Regione Lombardia *ex* artt. 147-*ter*, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, collegamento che, per tutta le ragioni sopra evidenziate, non sussiste.

Distinti saluti.

Roma, 14 maggio 2018

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Renato Mazzoncini